

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5999 del 21/10/2025
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. SOCIETÀ ORGANICA SRL - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA N.3542/2025 del 24/06/2025, PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DELLE SOCIETÀ CAVIRO EXTRA SPA - CANTINE BRUSA SPA - OLEIFICIO ZUCCHI SPA - AZOVE SOC. AGR. COOP - RIVELLINO DELLA SOCIETÀ ASA SPA ; COMUNE DI LIVORNO - IREN DI MANCASALE (RE) - IRETI PARMA OVEST (PR), PER L'INSERIMENTO DELL'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PIOMBINO - CECINA - VENTURINA GESTITI DALLA SOCIETÀ ASA SPA - NEI TERRENI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 99 .
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6244 del 21/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. **SOCIETÀ ORGANICA SRL - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA N.3542/2025 del 24/06/2025**, PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DELLE SOCIETÀ CAVIRO EXTRA SPA - CANTINE BRUSA SPA - OLEIFICIO ZUCCHI SPA - AZOVE SOC. AGR. COOP - RIVELLINO DELLA SOCIETÀ ASA SPA – COMUNE DI LIVORNO - IREN DI MANCASALE (RE) - IRETI PARMA OVEST (PR), PER **L'INSERIMENTO DELL'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PIOMBINO - CECINA - VENTURINA GESTITI DALLA SOCIETÀ ASA SPA - NEI TERRENI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 99 .**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

CONSIDERATO che la **Società Organica srl (P. IVA 02132480381)**, avente sede legale in **comune di Ferrara, Via F. Sutter n. 17**, risulta in possesso dell'AUA adottata con **DET – AMB n. 3542/2025 del 24/06/2025**, per l'esercizio dell'attività di utilizzo agronomico nei terreni della provincia di Ravenna dei fanghi di depurazione prodotti dai seguenti impianti:

- **Società Caviro Extra Spa, sito in Comune di Faenza, via Convertite n. 8**
- **Società Cantine Brusa Spa sito in Comune di Dozza (BO), Loc. Toscanella, via Emilia n.100;**
- **Società Oleificio Zucchi spa, sito in Comune di Cremona, via Acquaviva 12;**
- **Azove Soc. agr. Coop, sito in Comune di Cittadella (PD), via del Macello n. 9,**

- **Società ASA SPA - impianto di depurazione di Rivellino – sito in comune di Livorno;**
- **Società IREN ACQUA REGGIO SRL - Depuratore Mancasale, via Raffaello Sanzio n.40, Loc. Mancasale,**
- **Società IRETI spa - Depuratore Parma Ovest, via M. Ventura n.4/A Parma (PR),**

e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna (ai sensi dell'art. 9 del DLgs. n. 99/92, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Società Caviro Extra Spa, sito in Comune di Faenza, via Convertite n. 8 e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 -di competenza ARPAE SAC;**
- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Società Cantine Brusa Spa, sito in Comune di Dozza (BO), Loc. Toscanella, via Emilia n.100 e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC;**
- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Società Oleificio Zucchi spa, sito in Comune di Cremona, via Acquaviva 12 e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC;**
- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Azove Soc. agr. Coop, sito in Comune di Cittadella (PD), via del Macello n. 9 e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC;**
- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto di Rivellino, sito in comune di Livorno (LI), gestito dalla Società ASA SPA e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC ;**
- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto di depurazione di Mancasale, via Raffaello Sanzio n.40, Loc. Mancasale, gestito dalla Società IREN ACQUA REGGIO SRL, e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC ;**
- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto di depurazione di Parma Ovest, via M. Ventura n.4/A Parma (PR) gestito dalla Società IRETI spa e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE**

SAC.

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Ravenna in data 01/08/2025 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 143545/2025 del 13/08/2025 (Pratica Sinadoc 27252/2025), dalla **Società Organica srl (P. IVA 02132480381), di modifica sostanziale dell'AUA n. 3542/2025 del 24/06/2025, relativamente all'inserimento di:**

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dagli impianti di Piombino - Cecina - Venturina**, gestiti dalla **Società ASA (Azienda Servizi Ambientali spa)**, e provenienti dall'**Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele**, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- ❖ *D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ❖ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali e ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ❖ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ❖ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ❖ *DGR n. 286/2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ❖ *DGR 1860/2006* recante "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005".

Utilizzazione agronomica dei fanghi da depurazione

- ❖ Legge 130/2018 di conversione del D.L. 109/2018, art. 41;
- ❖ Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986;
- ❖ Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34";
- ❖ Delibera della Giunta Regionale n. 2773 del 30/12/2004 " *Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura*";

- ❖ Delibera della Giunta Regionale n. 285 del 14/02/2005 " *Rettifica alla Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2004 n.2773 "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura"*;
- ❖ Delibera della Giunta Regionale n. 1801 del 07/11/2005 " *Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura"*;
- ❖ Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 23 aprile 2007, n. 550 " *Programma di approfondimento delle caratteristiche di qualità dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura" (Toluene e Idrocarburi pesanti)*;
- ❖ Delibera della Giunta Regionale n. 297 del 14/02/2009 " *Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura"*;
- ❖ Delibera della Giunta Regionale n. 326 del 14/02/2019 " *Disposizioni Urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione"*

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 27252/2025, emerge che:

- La Società, svolge attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento di aria, acqua e suolo, consulenza in materia di gestione dei rifiuti;
- **in data 01/08/2025** la Società Organica srl ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna istanza di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, dell'AUA **n. 3542/2025 del 24/06/2025**, acquisita con PG 143545/2025 del 13/08/2025 ;
- **la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale è relativa all'inserimento dell'utilizzo agronomico dei fanghi prodotti dai seguenti depuratori, gestiti dalla Società ASA (Azienda Servizi Ambientali Spa):**
 - **Impianto di Cecina Mare**, sito nel Comune di Cecina (LI);
 - **Impianto di Ferriere**, sito nel Comune di Piombino (LI);
 - **Impianto di Venturina**, sito in loc. Campo alla Croce nel Comune di Campiglia Marittima(LI),
- e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15 ;**
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita da ARPAE SAC di Ravenna la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di richiedere alla Società interessata documentazione integrativa, come comunicato con nota PG 157732/2025 del 05/09/2025;
- con nota PG 157738/2025 del 05/09/2025, questa ARPAE SAC ha chiesto al Servizio Territoriale – Distretto di Ravenna una relazione tecnica relativa all'istanza di cui all'oggetto;
- con nota PG. 180200/2025 del 13/10/2025 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni del Servizio territoriale ARPAE di Ravenna, per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione prodotti dagli impianti di depurazione **di Piombino - Cecina - Venturina gestiti dalla Società ASA (Azienda Servizi Ambientali Spa), e provenienti**

dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, nei terreni della provincia di Ravenna;

VISTA l'Autorizzazione **DET-AMB- 2023- 6563 del 14/12/2023** rilasciata da **ARPAE SAC RAVENNA** alla **Ditta Melandri Emanuele** relativa a "**attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, costituiti da fanghi di depurazione da destinare ad uso agronomico nell'insediamento sito in Comune di Ravenna, località Sant'Alberto, via Forello n. 15**";

PRESO ATTO che:

- l'attività autorizzata con atto **DET-AMB- 2023 - 6563 del 14/12/2023** richiamato sopra riguarda la messa in riserva "R13" di cui all'allegato C, parte IV del DLGS 152/2006, finalizzata all'utilizzo agronomico, ai sensi dell'art. 9 del Dlgs 99/1992, dei fanghi di cui ai codici EER 02 02 04 – EER 02 03 05 - EER 02 07 05 e EER 19 08 05, per un quantitativo massimo istantaneo pari a 9.000 tonnellate;
- il deposito in R13 dei fanghi di cui l'azienda Organica srl disporrà per l'utilizzo economico e relativi adempimenti riguardo alla presa in carico e relativa cessione per il recupero in agricoltura sono oneri in capo alla ditta Melandri Emanuele.
- la localizzazione del fango di un produttore in un lotto specifico, e anche la relativa quantità, non sono fisse per sempre, ma soggette a variazione da un anno all'altro, e sono possibili variazioni anche nello stesso anno, per cui la ditta Organica di volta in volta, in sede di presentazione delle future notifiche di utilizzo agronomico previste dalla normativa di settore, deve inserire la dichiarazione aggiornata di disponibilità lotti e tipologia fango, relativa alla data della stessa notifica:

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA adottata con **DET – AMB n. 3542/2025 del 24/06/2025**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dagli impianti delle Società Caviro Extra Spa, Cantine Brusa Spa, Oleificio Zucchi spa , Azove Soc. agr. Coop, ASA SPA – depuratore di Rivellino (Livorno), IREN di Mancasale (RE) - IRETI Parma Ovest (PR) - impianto di Ferriere, sito nel Comune di Piombino (LI) - Impianto di Cecina Mare - Impianto di Venturina, e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, nei terreni della provincia di Ravenna, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;**

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della

deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Paola Ricci, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA**, ai sensi del DPR n. 59/2013, **adottata con DET – AMB n. 3542/2025 del 24/06/2025**, a favore della **Società Organica srl (P. IVA 02132480381)**, **avente sede legale In comune di Ferrara, Via F. Sutter n. 17** per l'esercizio dell'attività di **utilizzo agronomico nei terreni della provincia di Ravenna dei fanghi di depurazione prodotti dagli impianti delle seguenti Società:**

- **Società Caviro Extra Spa, sito in Comune di Faenza, via Convertite n. 8,**
- **Società Cantine Brusa Spa sito in Comune di Dozza (BO), Loc. Toscanella, via Emilia n.100,**
- **Società Oleificio Zucchi spa, sito in Comune di Cremona, via Acquaviva 12** 🏠
- **Azove Soc. agr. Coop, sito in Comune di Cittadella (PD), via del Macello n. 9,**
- **Società ASA SPA - impianto di depurazione di Rivellino – sito in comune di Livorno;**
- **Società IREN ACQUA REGGIO SRL - Depuratore Mancasale, via Raffaello Sanzio n.40, Loc. Mancasale,**
- **Società IRETI spa - Depuratore Parma Ovest, via M. Ventura n.4/A Parma (PR),**
- **Società ASA SPA - Impianto di Cecina Mare, nel Comune di Cecina (LI);**
- **Società ASA SPA - Impianto di Ferriere, sito nel Comune di Piombino (LI);**
- **Società ASA SPA - Impianto di Venturina, sito in loc. Campo alla Croce nel Comune di Campiglia Marittima (LI);**

e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna (ai sensi dell'art. 9 del DLgs. n. 99/92), fatti salvi i diritti di terzi;

2. **DI DARE ATTO** che **la presente AUA sostituisce la precedente AUA adottata con DET – AMB n. 3542/2025 del 24/06/2025**, sopra richiamata.

In particolare la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Società Caviro Extra Spa, sito in Comune di Faenza, via Convertite n. 8 e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 -di competenza ARPAE SAC – (Titolo invariato).**

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Società Cantine Brusa Spa, sito in Comune di Dozza (BO), Loc. Toscanella, via Emilia n.100 e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC - (Titolo invariato).**

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Società Oleificio Zucchi spa, sito in Comune di Cremona, via Acquaviva 12 e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC; (Titolo invariato).**

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Azove Soc. agr. Coop, sito in Comune di Cittadella (PD), via del Macello n. 9 e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC; (Titolo invariato).**

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto di Rivellino, sito in comune di Livorno (LI), gestito dalla Società ASA SPA e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC (Titolo invariato)**

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto di depurazione di Mancasale, via Raffaello Sanzio n.40, Loc. Mancasale, gestito dalla Società IREN ACQUA REGGIO SRL, e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC (Titolo invariato).**

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto di depurazione di Parma Ovest, via M. Ventura n.4/A Parma (PR) gestito dalla Società IRETI spa e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC (Titolo invariato).**

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto di Cecina Mare, nel Comune di Cecina (LI), gestito dalla Società ASA SPA e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi**

dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC (nuovo titolo);

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto di Ferriere**, sito nel Comune di Piombino (LI), **gestito dalla Società ASA SPA e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele**, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC (nuovo titolo);

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto di Venturina**, sito in loc. Campo alla Croce nel Comune di Campiglia Marittima (LI), **gestito dalla Società ASA SPA e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele**, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC (nuovo titolo);

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.1. Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l' Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, **prodotti dall'impianto della Società Caviro Extra Spa, sito in Comune di Faenza, via Convertite n. 8 e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele**, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15.
- l'Allegato B) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, **prodotti dall'impianto della Società Cantine Brusa Spa, sito in Comune di Dozza (BO), Loc. Toscanella, via Emilia n.100 e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele**, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15.
- l'Allegato C) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, **prodotti dall'impianto della Società Oleificio Zucchi spa , sito in Comune di Cremona, via Acquaviva 12_e** provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15,
- l'Allegato D) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, **prodotti dall'impianto della A zove Soc. agr. Coop, sito in Comune di Cittadella (PD), via del Macello n. 9 e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele**, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15,
- l'Allegato E) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, **prodotti dall'impianto di Rivellino, sito in comune di Livorno (LI), gestito dalla Società ASA SPA e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri**

Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15,

- **l'Allegato F) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, prodotti dall'impianto di depurazione di Mancasale, via Raffaello Sanzio n.40, Loc. Mancasale, gestito dalla Società IREN ACQUA REGGIO SRL, e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15 ,**
- **l'Allegato G) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, prodotti dall'impianto di depurazione di Parma Ovest, via M. Ventura n.4/A Parma (PR) gestito dalla Società IRETI spa e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15.**
- **l'Allegato H) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, prodotti dall'impianto di Cecina Mare, nel Comune di Cecina (LI), gestito dalla Società ASA SPA e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15,**
- **l'Allegato I) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, prodotti dall'impianto di Ferriere, sito nel Comune di Piombino (LI), gestito dalla Società ASA SPA e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15,**
- **l'Allegato L) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, prodotti dall'impianto di Venturina, sito in loc. Campo alla Croce nel Comune di Campiglia Marittima (LI), gestito dalla Società ASA SPA e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15,**

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4. DI DISPORRE CHE

- 4.1. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.**
- 4.2. Qualsiasi variazione dei piani di distribuzione agronomica costituisce modifica non sostanziale da comunicare ai sensi dell'art. 6 comma 1) del DPR n. 59/2013 ad ARPAE - SAC di Ravenna, per le valutazioni e l'eventuale aggiornamento della presente AUA.**
- 4.3. Nel caso in cui, successivamente all'adozione del presente atto, venissero attuate variazioni che comportino la modifica dell'autorizzazione DET-AMB-2023-6563 del 14/12/2023, rilasciata da questa ARPAE SAC alla ditta MELANDRI EMANUELE relativa all'attività di stoccaggio dei fanghi, tali da modificare il contenuto del presente atto, dovrà essere inoltrata preventivamente a questa ARPAE SAC formale domanda come previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013.**
- 4.4. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni**

contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che:

- 5.1.** ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
 - 5.2.** il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
 - 5.3.** per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 - 5.4.** sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- 6. DI TRASMETTERE** la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Ravenna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Ravenna e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ArpaE ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA – AREA EST
Dott.ssa Tamara Mordenti

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DELLA SOCIETÀ CAVIRO EXTRA SPA, SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA CONVERTITE N. 8 E PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO DI MELANDRI EMANUELE, SITO IN COMUNE DI RAVENNA – LOC. SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15.

CONDIZIONI

1. La **Caviro Extra Spa** è un'azienda agroalimentare la cui attività è oggetto dell'autorizzazione integrata ambientale n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e s.m.i.. La ditta si occupa di distillazione, stoccaggio alcool, produzione di tartrato di calcio, lavorazione della feccia, produzione di mosto concentrato rettificato e mosto concentrato tradizionale (MCR, MCT), lavorazione di vinacce, produzione vinaccioli e buccette essiccati.
2. L'impianto di depurazione aziendale raccoglie i reflui provenienti dagli impianti dello stabilimento, tutte le acque chiare dei piazzali e reflui esterni qualificati come rifiuti speciali non pericolosi rientranti nella lista positiva di cui alla tabella 1, Deliberazione Giunta Regionale n. 1801/2005. L'attività di trattamento e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi (R3) è autorizzata all'interno dell'AIA sopra citata.
3. Il processo di depurazione consta di una fase di digestione anaerobica, che raccoglie le borlande di feccia, le borlande di vino e i reflui da ditte esterne, e una fase aerobica al quale confluiscono i reflui da MCR, i reflui da rigenerazione di resine trattamento acque, acque chiare da fognature interne e ricircolo del chiaro dal bacino di ispessimento. Lo stadio ossidativo è costituito da denitrificazione, ossidazione e nitrificazione, post-denitrificazione e aerazione finale. E' presente inoltre un impianto di desolfatazione delle acque reflue provenienti dalla rigenerazione dei mosti.
4. I fanghi di supero provenienti dalla sezioni ossidativa, con codice EER 190812 vengono destinati alla combustione mentre i fanghi anaerobici destinati all'utilizzo agronomico sono fanghi biologici disidratati aventi codice **EER 020705**.
5. dalle analisi di caratterizzazione e dalle ultime analisi dei fanghi presentate risulta che i fanghi rispettano i requisiti di qualità di cui all'allegato 4 della DGR 2773/04 come modificata dalla deliberazione 285/05 e rispettano le condizioni dettate dalla DRG n.1801/2005 punto 6.5.;
6. Il fango, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs n. 99/92 e punto 4.6 della DGR 1801/20505, risulta essere:
 - sottoposto a trattamento di stabilizzazione mediante digestione anaerobica con un abbattimento minimo delle sostanze sospese volatili compreso nell'intervallo 35 - 45 %;
 - idoneo a produrre effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
 - privo di sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;
7. i mezzi impiegati per il trasporto e la distribuzione dei fanghi sono costituiti da carri spandiletame a distribuzione laterale o posteriore, il servizio verrà svolto da imprese agromeccaniche del territorio, opportunamente incaricate;

8. I Piani di distribuzione, le analisi dei terreni interessati e i consensi allo spandimento risultano essere in linea con quanto previsto dalla DGR n. 2773/04 e s.m.i. ;
9. Le società che hanno dato il consenso allo spandimento dei fanghi sul territorio di Ravenna sono agli atti di ARPAE SAC di Ravenna.
10. i Piani di Distribuzione dei Fanghi verranno aggiornati con cadenza annuale e mantenuti agli atti di ARPAE SAC di Ravenna.
- 11.

PRESCRIZIONI

- A. **va presentata ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dell'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele per l'anno corrente, in cui deve essere specificata l'indicazione dei lotti contenenti i fanghi della Società Caviro Extra Spa e la quantità stimata di fango da destinare allo stoccaggio.**
- B. **Il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà chiudere il lotto funzionale di stoccaggio (non potrà aggiungere nuovo fango) ed effettuare un'analisi secondo il Protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n° 2773/04 così come modificato dalla D.G.R. 326/2019, allegando i risultati alla notifica; nell'arco del medesimo lotto funzionale l'arco temporale di validità dei predetti accertamenti analitici non può essere maggiore di sei mesi;**
- C. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;
- D. qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
- E. qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
- F. nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo;
- G. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- H. L'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio;
- I. l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere

apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto;

- J. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
- K. Indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi;
- L. dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);
- M. i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
- N. è fatto obbligo, **almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente**, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale, **ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato;**
- O. è fatto obbligo di presentare ogni anno, e comunque in concomitanza con la presentazione della prima notifica di spandimento, **l'atto di messa in disponibilità dello stoccaggio**, come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, e la dichiarazione che i fanghi stoccati hanno le caratteristiche di cui all'art.3 comma 1 D. Lgs. 99/1992, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di Melandri Emanuele;
- P. la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;
- Q. l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, e comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite PEC**, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto (Allegato C);
- R. è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
- S. al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del

D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;

- T. l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
- U. al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , **entro la fine di aprile di ogni anno**, la "Tabella di raccolta dati", Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;
- V. Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;
- W. l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti **divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale:**
- è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
 - è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
 - è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;
 - è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;

- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
- le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;
- Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

ALLEGATO B)

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI DALL'IMPIANTO DELLA SOCIETÀ CANTINE BRUSA SPA SITO IN COMUNE DI DOZZA (BO), LOC. TOSCANELLA, VIA EMILIA N.100 E PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO MELANDRI E SITO IN COMUNE DI RAVENNA – LOC. SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15

CONDIZIONI

1. La ditta **Cantine Brusa Spa** svolge attività di tipo agro industriale autorizzata con AUA n. DET AMB-2022-3493 del 08/07/2022 (rilasciata da ARPAE – AACM) con produzione di ingredienti alimentari per il settore viticolo e food&beverage, costituita principalmente dalla lavorazione di mosti d'uva da vino e da tavola trasformati in mosti/succhi concentrati e concentrati rettificati destinati all'industria alimentare per un volume quantitativo di circa 1.200.000 ettolitri l'anno.
2. Dalla lavorazione hanno origine le seguenti correnti, che confluiscono nelle acque da depurare:
 - acque di lavaggio cantina, derivanti dalla pulizia di vasche e serbatoi, caratterizzate dalla presenza di prodotti vinosi (fondami);
 - acque di rigenerazione delle resine dei filtri con i quali vengono trattati i mosti passati alla deionizzazione, caratterizzate da sali ottenuti dal lavaggio con soda caustica, acido cloridrico e acido solforico;
 - acque dal processo di desolfurazione con calce.
3. L'impianto di depurazione aziendale tratta unicamente le acque reflue dello stabilimento e ha potenzialità di circa **60.000 AE**. Esso è costituito dalle seguenti sezioni:
 - vasca di raccolta e sollevamento
 - vasca di ossidazione a fanghi attivi con nitrificazione e denitrificazione, da 6.773 m3.
 - sedimentazione
 - flottazione
 - disidratazione fanghi di supero.
4. Il fango prodotto è di tipo biologico, ottenuto per centrifugazione con centrifuga orizzontale ed è palabile (residuo secco 20% circa). La stabilizzazione del fango, ottenuta con l'invecchiamento in vasca per oltre 30 giorni, consente di ridurre le sostanze organiche biodegradabili presenti nel fango biologico, che sono putrescibili e quindi di evitare o limitare lo sviluppo di cattivi odori.
5. dalle analisi di caratterizzazione e dalle ultime analisi dei fanghi presentate risulta che i fanghi rispettano i requisiti di qualità di cui all'allegato 4 della DGR 2773/04 come modificata dalla deliberazione 285/05 e rispettano le condizioni dettate dalla DRG n.1801/2005 punto 6.5.;
6. La Ditta è tenuta ad effettuare i controlli analitici ogni 6 mesi come previsto per gli impianti di depurazione di potenzialità <100.000AE, dunque i piani di distribuzione andranno aggiornati con la media degli esiti analitici eseguiti nell'arco dell'ultimo anno solare.
7. Il fango, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs n. 99/92 e punto 4.6 della DGR 1801/20505,

risulta essere:

- sottoposto a trattamento di stabilizzazione mediante digestione anaerobica con un abbattimento minimo delle sostanze sospese volatili compreso nell'intervallo 35 - 45 %;
 - idoneo a produrre effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
 - privo di sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.
8. I mezzi impiegati per il trasporto e la distribuzione dei fanghi sono costituiti da carri spandiletame a distribuzione laterale o posteriore, il servizio verrà svolto da imprese agromeccaniche del territorio, opportunamente incaricate.
 9. I Piani di distribuzione, le analisi dei terreni interessati e i consensi allo spandimento risultano essere in linea con quanto previsto dalla DGR n. 2773/04 e s.m.i. ;
 10. Le società che hanno dato il consenso allo spandimento dei fanghi sul territorio di Ravenna sono agli atti di ARPAE SAC di Ravenna.
 11. i Piani di Distribuzione dei Fanghi verranno aggiornati con cadenza annuale e mantenuti agli atti di ARPAE SAC di Ravenna.

PRESCRIZIONI

- A. **va presentata ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dell'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele per l'anno corrente, in cui deve essere specificata l'indicazione dei lotti contenenti i fanghi della Società Cantine Brusa spa e la quantità stimata di fango da destinare allo stoccaggio.**
- B. **Il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà chiudere il lotto funzionale di stoccaggio (non potrà aggiungere nuovo fango) ed effettuare un'analisi secondo il Protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n° 2773/04 così come modificato dalla D.G.R. 326/2019, allegando i risultati alla notifica; nell'arco del medesimo lotto funzionale l'arco temporale di validità dei predetti accertamenti analitici non può essere maggiore di sei mesi;**
- C. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;
- D. qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
- E. qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
- F. nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione

dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo;

- G. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- H. l'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio;
- I. l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto;
- J. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
- K. Indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi;
- L. dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);
- M. i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
- N. è fatto obbligo, **almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale, ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato;**
- O. è fatto obbligo di presentare ogni anno, e comunque in concomitanza con la presentazione della prima notifica di spandimento, **l'atto di messa in disponibilità dello stoccaggio**, come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, e la dichiarazione che i fanghi stoccati hanno le caratteristiche di cui all'art.3 comma 1 D. Lgs. 99/1992, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di Melandri Emanuele;
- P. la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;

- Q. l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, e comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite PEC**, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto (Allegato C);
- R. è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
- S. al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
- T. l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
- U. al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , **entro la fine di aprile di ogni anno**, la "Tabella di raccolta dati",Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;
- V. Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;
- W. l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti **divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale**:
- è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
 - è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
 - è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII

della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;

- è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
- le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;
- Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI DALL'IMPIANTO DELLA SOCIETÀ OLEIFICIO ZUCCHI SPA, SITO IN COMUNE DI CREMONA, VIA ACQUAVIVA 12 E PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO MELANDRI E SITO IN COMUNE DI RAVENNA – LOC. SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15.

CONDIZIONI

1. L'azienda **oleificio Zucchi Spa** è un'installazione IPPC, autorizzata dalla Provincia di Cremona con con **AIA n.442 del 14/07/2021**, con sede a Cremona, via Acquaviva 12, con attività di produzione di olio vegetale raffinato a partire da diversi tipi di olio grezzo;
2. è dotata di impianto di trattamento acque acide e nere con capacità di depurazione di circa **6.000 A.E.** I fanghi di supero sono classificati come rifiuti non pericolosi **CER 020305**;
3. i fanghi centrifugati vengono raccolti temporaneamente in un apposito bacino in cemento, coperto e chiuso su tre lati, in attesa dello smaltimento;
4. dalle analisi di caratterizzazione e dalle ultime analisi dei fanghi presentate risulta che i fanghi rispettano i requisiti di qualità di cui all'allegato 4 della DGR 2773/04 come modificata dalla deliberazione 285/05 e rispettano le condizioni dettate dalla DRG n.1801/2005 punto 6.5.;
5. trattandosi di stabilimento situato al di fuori del territorio provinciale è stata inoltre presentata la relazione tecnica con relativa documentazione, come previsto da **DGR 2773/04, All. 6, par. 2. g)**
6. I Piani di distribuzione, le analisi dei terreni interessati e i consensi allo spandimento risultano essere in linea con quanto previsto dalla DGR n. 2773/04 e s.m.i. ;
7. Le società che hanno dato il consenso allo spandimento dei fanghi sul territorio di Ravenna sono agli atti di ARPAE SAC di Ravenna.
8. i Piani di Distribuzione dei Fanghi verranno aggiornati con cadenza annuale e mantenuti agli atti di ARPAE SAC di Ravenna.

PRESCRIZIONI

- A. **va presentata ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dell'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele per l'anno corrente, in cui deve essere specificata l'indicazione dei lotti contenenti i fanghi della Società Oleificio Zucchi Spa e la quantità stimata di fango da destinare allo stoccaggio;**
- B. **il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà chiudere il lotto funzionale di stoccaggio (non potrà aggiungere nuovo fango) ed effettuare un'analisi secondo il Protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n° 2773/04 così come modificato dalla D.G.R. 326/2019, allegando i risultati alla notifica; nell'arco del medesimo lotto funzionale l'arco temporale di validità dei predetti accertamenti analitici non può essere maggiore di sei mesi;**
- C. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di

distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale; 3. qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;

- D. qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
- E. nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo;
- F. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- G. l'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio;
- H. l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto;
- I. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
- J. indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi;
- K. dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);
- L. i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
- M. è fatto obbligo, **almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale, ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato;**

- N. è fatto obbligo di presentare ogni anno, e comunque in concomitanza con la presentazione della prima notifica di spandimento, **l'atto di messa in disponibilità dello stoccaggio**, come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, e la dichiarazione che i fanghi stoccati hanno le caratteristiche di cui all'art.3 comma 1 D. Lgs. 99/1992, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di Melandri Emanuele;
- O. la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;
- P. l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite PEC**, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto (Allegato C);
- Q. è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
- R. al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
- S. l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
- T. al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , entro la fine di aprile di ogni anno, la "Tabella di raccolta dati",Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;
- U. Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;
- V. l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei

seguenti ***divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale:***

- è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
- è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
- è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;
- è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
- le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;
- Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI DALL'IMPIANTO DELLA AZOVE SOC. AGR. COOP, SITO IN COMUNE DI CITTADELLA (PD), VIA DEL MACELLO N. 9 E PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO MELANDRI E SITO IN COMUNE DI RAVENNA – LOC. SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15

CONDIZIONI

1. La ditta **AZOVE SOC. AGR.** ha sede in Via Del Macello n.9 Cittadella (PD) e si occupa di lavorazione carni bovine;
2. annesso al macello lavorazioni carni è installato un impianto di depurazione della capacità di **16.000 A.E.** che è autorizzato allo scarico delle acque reflue dalla Provincia di Padova con atto n. **233-PAU-2019 del 12/04/2019**;
3. il processo di depurazione è costituito dalle seguenti fasi:
 - **Pretrattamento** (sollevamento iniziale, grigliatura fine, bilanciamento e sollevamento all'impianto di flottazione ad aria disciolta);
 - **Trattamento biologico** a fanghi attivi con tecnologia SRB (reattori batch);
 - **Trattamento dei fanghi** con disidratazione finale.
4. il fango di depurazione è classificato come rifiuto non pericoloso **CER 020204**. La quantità di fanghi tal quale prodotta è stimata in circa **800 tonnellate**;
5. dalle analisi di caratterizzazione e dalle ultime analisi dei fanghi presentate risulta che i fanghi rispettano i requisiti di qualità di cui all'allegato 4 della DGR 2773/04 come modificata dalla deliberazione 285/05 e rispettano le condizioni dettate dalla DRG n.1801/2005 punto 6.5.;
6. trattandosi di stabilimento situato al di fuori del territorio provinciale è stata inoltre presentata la relazione tecnica con relativa documentazione, come previsto da **DGR 2773/04, All. 6, par. 2. g)**
7. I Piani di distribuzione, le analisi dei terreni interessati e i consensi allo spandimento risultano essere in linea con quanto previsto dalla DGR n. 2773/04 e s.m.i. ;
8. Le società che hanno dato il consenso allo spandimento dei fanghi sul territorio di Ravenna sono agli atti di ARPAE SAC di Ravenna.
9. i Piani di Distribuzione dei Fanghi verranno aggiornati con cadenza annuale e mantenuti agli atti di ARPAE SAC di Ravenna.

PRESCRIZIONI

- A. **va presentata ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dell'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele per l'anno corrente, in cui deve essere specificata l'indicazione dei lotti contenenti i fanghi della della AZOVE SOC. AGR. e la quantità stimata di fango da destinare allo stoccaggio;**
- B. **il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà chiudere il lotto funzionale di stoccaggio (non potrà aggiungere nuovo fango) ed effettuare un'analisi secondo il Protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n°**

2773/04 così come modificato dalla D.G.R. 326/2019, allegando i risultati alla notifica; nell'arco del medesimo lotto funzionale l'arco temporale di validità dei predetti accertamenti analitici non può essere maggiore di sei mesi;

- C. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;
- D. qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
- E. qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
- F. nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo;
- G. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- H. l'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio;
- I. l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto;
- J. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
- K. indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi;
- L. dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);
- M. i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
- N. è fatto obbligo, **almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale**

competente ed al Comune territorialmente competente, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale, **ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato**;

- O. è fatto obbligo di presentare ogni anno, e comunque in concomitanza con la presentazione della prima notifica di spandimento, **l'atto di messa in disponibilità dello stoccaggio**, come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, e la dichiarazione che i fanghi stoccati hanno le caratteristiche di cui all'art.3 comma 1 D. Lgs. 99/1992, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di Melandri Emanuele;
- P. la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;
- Q. l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite PEC**, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto (ALLEGATO M);
- R. è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
- S. al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
- T. l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
- U. al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , entro la fine di aprile di ogni anno, la "Tabella di raccolta dati",Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i

file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;

V. sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;

W. l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti **divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale:**

- è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
- è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
- è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;
- è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
- le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEL FANGHI di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;
- Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI RIVELLINO - CITTÀ DI LIVORNO, SITO IN COMUNE DI LIVORNO (LI) – GESTITO DALLA SOCIETÀ ASA SPA E PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO MELANDRI, SITO IN COMUNE DI RAVENNA – LOC. SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15

CONDIZIONI

1. Il depuratore Rivellino, sito in Loc. Rivellino, nel Comune di Livorno, è situato all'interno dell'area portuale e ha una potenzialità di 239.000 AE e una portata di 42.000 mc/d;
2. l'impianto ha una struttura idraulica particolare, ha 2 sezioni: una all'interno dello stabilimento denominato Rivellino e l'altra all'interno dello stabilimento AAMPS in Via Picchianti nel recinto dell'area dell'inceneritore ubicato in Via dell'Artigianato, denominato ITF;
3. lo scarico dell'impianto avviene in mare, in una zona interdetta alla balneazione (Bacino S. Stefano del Porto di Livorno), mediante canale in pressione (diametro 800);
4. l'impianto consta di una **linea acque** costituita da:
 - o ingresso del liquame con bypass,
 - o sollevamento,
 - o grigliatura,
 - o dissabbiatura/disoleazione,
 - o chiarificatore (2 vasche in parallelo),
 - o sollevamento con secondo bypass (scarico in Fosso Reale, che il gestore attiva solo in caso di allagamento dell'impianto),
 - o ossidazione (n. 8 vasche),
 - o sistema di filtrazione terziaria (3 filtri) per eventuale riuso acque reflue a scopo industriale.
5. La **linea fanghi presso l'area Rivellino** è costituita dalla raccolta e miscelazione dei fanghi primari e secondari e pompaggio mediante fangodotto di lunghezza complessiva 3.8 km al **trattamento fanghi (ITF) che avviene in località Picchianti**, all'interno dell'area dell'inceneritore di proprietà della società AMPPS, ma sono presenti anche letti di essiccamento che vengono utilizzati in modo discontinuo;
6. La linea fanghi presso l'area Picchianti è costituita da:
 - i) una fase di pre-ispessimento;
 - j) digestione anaerobica (2, di cui il primo alimenta la torcia a biogas);
 - k) il post-ispessimento e la disidratazione (mediante 2 centrifughe) e successivo insilaggio. L'acqua di risulta viene pompata in testa alla linea acque di Rivellino.

Extraflussi

La società è stata iscritta nell'elenco dei gestori di impianti di trattamento che effettuano la comunicazione ai sensi dell'art. 110 comma 3 del D.Lgs 152/06 con nota di questo settore n. 0223752 del 30/05/2022 per il **trattamento dei rifiuti liquidi riconducibili ai codici:**

l) **EER 190805** (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane),

m) **EER 200304** (fanghi delle fosse settiche)

n) **EER 200306** (rifiuti della pulizia delle fognature),

iscrizione precedentemente effettuata con D.D. n.10298 del 9/7/2020.

le prescrizioni relative al trattamento rifiuti presso l'impianto di cui alla comunicazione art. 110 comma 3 d.lvo 152/06 sono esplicitate nel D.D. n.22696 del 15/11/2022 che è stato modificato con D.D. n. 20526 del 26/9/2023.

Scarichi industriali

Alla rete sono collettati vari scarichi industriali, le cui caratteristiche quali-quantitative sono riportate nella nota acquisita al prot. n.198584 del 16/05/2022. Si elencano i parametri caratteristici della Tabella 3 D.Lvo 152/06, definiti dalla società, ovvero: Arsenico, Cadmio, Bario, Piombo, Boro, Rame, pH, Alluminio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nickel, Stagno, Selenio, Manganese, Ferro, Azoto ammoniacale, Cloruri, Solfati, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali, Grassi e oli.

E' agli atti la documentazione contenente una dichiarazione delle società ASA Servizi ambientali Spa, in qualità di gestore dell'impianto di depurazione, di cui si riportano di seguito i punti di interesse.

"1. Nella tabella sottostante si riportano i volumi trattati dal depuratore di Livorno, i volumi degli scarichi industriali afferenti al depuratore e il calcolo dell'incidenza degli stessi sul Rivellino riferiti agli anni 2023 e 2024. Come si evince dal calcolo, l'incidenza degli scarichi industriali sui volumi trattati dal Rivellino è pari a 3,4% nel 2023 e 4,3% nel 2024.

Incidenza scarichi industriali Livorno			
Anno di riferimento	Portate trattate dal Rivellino	Volume industriali afferenti al Rivellino	Incidenza
-	mc/anno	mc/anno	%
2023	11.197.608	384.710	3,44
2024	11.758.223	509.851	4,33

Non sono presenti fra gli scarichi industriali afferenti alla fognatura pubblica di Livorno e quindi al depuratore di Rivellino, scarichi industriali contenenti sostanze pericolose.

Tutti gli scarichi in pubblica fognatura industriali sono autorizzati nel rispetto del D.lgs 152/06 e ss mm ii tab.3 per lo scarico in pubblica fognatura.

I rifiuti liquidi sono conferiti in linea acque previo pretrattamento di grigliatura dissabbiatore e disoleatore e comunque provengono esclusivamente dalla stessa fognatura afferente l'impianto.

Le modalità di accettazione dei rifiuti liquidi dell'impianto di depurazione di Livorno, costituito dalla linea acque (Rivellino) e linea fanghi (I.T.F.), sono descritte nel D.D. n. 22696 del 15/11/2022, Allegato C.

Nello specifico, la linea acque del depuratore di Livorno linea acque (Rivellino) è autorizzata al ricevimento dei rifiuti liquidi aventi codici EER 20.03.04 e 20.03.06.

Tutti i rifiuti liquidi conferiti al depuratore di Livorno sono costituiti esclusivamente da materiale fognario proveniente dalla pulizia della stessa fognatura pubblica dell'agglomerato allacciato al depuratore cittadino, questo nel rispetto del d.lgs 152/06 art. 110 è documentato nelle relazioni annuali trasmesse alla regione e verificato puntualmente da Arpat durante le verifiche periodiche.

La qualità è quindi oggettivamente identica al flusso di fognatura in ingresso. Non sono accettati

rifiuti di alcuna natura diversi da quanto qui indicato. Questa condizione è rilevabile nel MUD e nel registro di ricevimento rifiuti liquidi dell'impianto. La qualità viene costantemente controllata in ingresso al depuratore. Non sono accettati nell'impianto rifiuti provenienti da terzi anche se con i codici autorizzati. I servizi conto terzi nel territorio gestito sono conferiti ad altro impianto dell'ambito.

Tutti i conferimenti EER 200306 sono effettuati a monte dei pretrattamenti chimico fisici, dove sono presenti in serie i trattamenti di grigliatura fine, degrassatura e disoleatura.

La % di incidenza di extraflussi sulla linea acque è attualmente non significativa rispetto alla portata trattata da fognatura (2.161mc su 11.758.723mc nel 2024, pari allo 0.018%)

L'impianto di depurazione, come da atti autorizzativi già trasmessi, è costituito da una linea acque e da una linea fanghi. Queste due sezioni di trattamento che insieme costituiscono l'impianto di depurazione del Rivellino della città di Livorno, sono collegate tramite due condotte (una tubazione per il conferimento dei fanghi primari e secondari biologici ed un collegamento di ritorno in testa delle acque surnatanti dai trattamenti di ispessimento digestione biologica e centrifugazione).

Il conferimento di fanghi liquidi EER 190805 dagli impianti di depurazione urbani limitrofi e gestiti da ASA, privi di trattamento di disidratazione o di stabilizzazione, sono conferiti alla linea fanghi del depuratore di Livorno, in quanto dotata di un sistema di stabilizzazione e centrifugazione adeguato. Di seguito si riassume la provenienza dei fanghi Liquidi, tutti provenienti da depuratori di tipo urbano delle frazioni dei vicini comuni di Collesalveti e Orciano e di un depuratore urbano nella zona turistica del comune di Livorno (Quercianella).

EER	Destinazione	Produttore
19.08.05	I.T.F.	Impianti di depurazione gestiti da ASA SpA: <ul style="list-style-type: none">• Impianto Collesalveti principale• Impianto Collesalveti frazione di Guasticce• Impianto Collesalveti frazione di Stagno• Impianto Comune di Orciano• Impianto Collesalveti frazione di Vicarello• Impianto Livorno frazione di Quercianella

Nessuno di questi depuratori riceve rifiuti e le fognature allacciate a loro volta non presentano scarichi industriali significativi. Tutti i fanghi prodotti dai depuratori delle frazioni urbane indicate sono comunque classificati con omologazione annuale, i depuratori rispettano il D.Lgs 152/06 e non sono mai risultate presenti sostanze inquinanti nei controlli effettuati da ASA o da Arpat in questi anni. Anche sui controlli dei fanghi i dati analitici non hanno mai indicato la presenza di condizioni di criticità qualitativa. Tutti i flussi sono oggetto di controllo costante periodico da parte dell'Arpat rispetto al corretto adempimento delle prescrizioni di verifica e delle condizioni di esercizio qui descritte.

La % di incidenza di questi conferimenti di fanghi liquidi rispetto al fango trattato dal depuratore di Livorno, dopo centrifugazione, è comunque trascurabile: nel 2024 5.931 mc rispetto ad una portata di fanghi liquidi trattata in linea fanghi proveniente dalla linea acque di 510.000 mc/anno. (incidenza fanghi da altri impianti conferiti al depuratore del Rivellino in linea fanghi 1,16% del fango totale trattato)".

visto quanto sopra e quanto dichiarato dalla società, i fanghi prodotti possono essere destinati all'utilizzo in agricoltura in quanto:

- il refluo quantitativamente prevalente trattato dal depuratore di Livorno è costituito da acque reflue urbane e non da scarichi industriali;

- il depuratore, pur trattando rifiuti con codice EER 200304 (fanghi delle fosse settiche), codice EER 200306 (rifiuti della pulizia delle fognature) e EER 190805 (Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane) provenienti da altri impianti, produce dei fanghi che rispettano i requisiti di qualità di cui all'allegato 4 della DGR 2773/04 come modificata dalla deliberazione 285/05 e rispettano le condizioni dettate dalla DGR n.1801/2005 punto 6.5.
7. La quantità stimata di fanghi di depurazione (**EER 19 08 05**) da distribuire in provincia di Ravenna è pari a **4000 t/a**.
 8. dalle analisi di caratterizzazione e dalle ultime analisi dei fanghi presentate risulta che i fanghi rispettano i requisiti di qualità di cui all'allegato 4 della DGR 2773/04 come modificata dalla deliberazione 285/05 e rispettano le condizioni dettate dalla DRG n.1801/2005 punto 6.5.;
 9. I Piani colturali e di spandimento, le analisi dei terreni interessati risultano essere in linea con quanto previsto dalla DGR n. 2773/04 e s.m.i.;
 10. Le società che hanno dato il consenso allo spandimento dei fanghi sul territorio di Ravenna sono agli atti di ARPAE SAC di Ravenna.
 11. i Piani di Distribuzione dei Fanghi verranno aggiornati con cadenza annuale e mantenuti agli atti di ARPAE SAC di Ravenna.

PRESCRIZIONI

- A. **va presentata ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dell'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele per l'anno corrente, in cui deve essere specificata l'indicazione dei lotti contenenti i fanghi dell'impianto di depurazione di Rivellino – comune di Livorno, gestito dalla Società ASA SPA, e la quantità stimata di fango da destinare allo stoccaggio;**
- B. **il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà chiudere il lotto funzionale di stoccaggio (non potrà aggiungere nuovo fango) ed effettuare un'analisi secondo il Protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n° 2773/04 così come modificato dalla D.G.R. 326/2019, allegando i risultati alla notifica; nell'arco del medesimo lotto funzionale l'arco temporale di validità dei predetti accertamenti analitici non può essere maggiore di sei mesi;**
- C. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;
- D. qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
- E. qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
- F. nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione

dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo;

- G. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- H. L'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio;
- I. l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto;
- J. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
- K. indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi.
- L. dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);
- M. i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
- N. è fatto obbligo, **almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale, ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato;**
- O. è fatto obbligo di presentare ogni anno, e comunque in concomitanza con la presentazione della prima notifica di spandimento, **l'atto di messa in disponibilità dello stoccaggio**, come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, e la dichiarazione che i fanghi stoccati hanno le caratteristiche di cui all'art.3 comma 1 D. Lgs. 99/1992, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di Melandri Emanuele;
- P. la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;

- Q. l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite PEC**, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto (ALLEGATO M);
- R. è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
- S. al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
- T. l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
- U. al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , entro la fine di aprile di ogni anno, la "Tabella di raccolta dati",Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;
- V. sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;
- W. l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti **divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale:**
- è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
 - è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
 - è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII

della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;

- è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
- le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;
- Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MANCASALE – GESTITO DALLA SOCIETÀ IREN ACQUA REGGIO SRL E PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO MELANDRI, SITO IN COMUNE DI RAVENNA – LOC. SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15 .

CONDIZIONI

1. L'impianto di depurazione delle acque reflue urbane è un impianto a ossidazione biologica con potenzialità pari e **280.000 abitanti equivalenti** ed è finalizzato alla depurazione delle acque di scarico civili e industriali dal reticolo fognario di Reggio Emilia, Albinea e Bagnolo in Piano;
2. una quota della capacità residua dell'impianto viene utilizzata per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.:
 - rifiuti provenienti dal **settore agroalimentare** ricadenti nella Lista positiva di cui alla DGR 1801/2005 (art. 110 c. 2 del D.Lgs n. 152/06). Il trattamento di tali rifiuti è espressamente autorizzato dall'AIA;
 - rifiuti in regime di comunicazione, esclusi dall'AIA vigente, ai sensi del c.3 dell'art. 110 del D.Lgs n.152/06 quali Fanghi da trattamento di reflue urbane (EER 19 08 05); Fanghi delle fosse settiche (EER 20 03 04) e Rifiuti da pulizia delle fognature (EER 20 03 06);
3. l'impianto di trattamento biologico è costituito da tre linee di processo costruite in tempi diversi che, pur avendo punti di collegamento, possono svolgere autonomamente la loro funzione:
 - Linea 1 con una potenzialità di 90.000 AE;
 - Linea 2 con una potenzialità di 95.000 AE;
 - Linea 3 con una potenzialità di 95.000 AE.
4. tutte e tre le linee sono costituite da una linea acque, in cui avviene il trattamento delle acque reflue urbane e dei rifiuti sopra elencati, e una linea fanghi, in cui avviene la stabilizzazione dei fanghi prodotti dal trattamento compresi i rifiuti della Lista positiva, scaricati in una vasca adiacente al digestore;
5. il fango palabile che esce dalle macchine disidratatrici viene convogliato, tramite un sistema di coclee, a n.4 cassoni scarrabili, che vengono caricati automaticamente da un programma in base al loro riempimento. I cassoni, quando pieni, vengono trasportati tramite autocarri all'adiacente impianto di stoccaggio fanghi di gestione IRETI Spa con codice CER 19.08.05. Questi sono idonei all'utilizzo in agricoltura in quanto preventivamente sottoposti a digestione anaerobica mesofila ad una temperatura di 35 °C all'interno del digestore caldo (dove si raggiungono i 38 °C, struttura n. 32) con un periodo di ritenzione medio di 15 giorni al quale poi segue un'ulteriore stabilizzazione all'interno del digestore freddo, come da punto d) del paragrafo 1 dell'Allegato 1 alla DGR 2773/2004;
6. nel polo impiantistico di Mancasale è inoltre presente l'impianto chimico fisico, destinato al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi riconducibile all'attività IPPC costituiti da percolato di discarica (CER 19.07.03) rifiuti provenienti dal lavaggio degli autocarri destinati alla raccolta dei RU e dei mezzi impiegati per il lavaggio di cassonetti (CER 16.10.02) fanghi di marmisti (CER 01.04.13) fanghi di autolavaggio (CER 07.06.12).

Tale impianto costituisce una struttura tecnologicamente separata e il flusso dei rifiuti in ingresso all'impianto è completamente separato dal resto del depuratore.

Gli effluenti dell'impianto chimico fisico confluiscono nello **scarico S2**, cioè in pubblica fognatura recapitata all'ingresso dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane.

7. la quantità stimata di fanghi da distribuire nel territorio di Ravenna è di **9350 t/a** ca;
8. dalle analisi di caratterizzazione e dalle ultime analisi dei fanghi presentate risulta che i fanghi rispettano i requisiti di qualità di cui all'allegato 4 della DGR 2773/04 come modificata dalla deliberazione 285/05 e rispettano le condizioni dettate dalla DRG n.1801/2005 punto 6.5.;
9. I Piani colturali e di spandimento, le analisi dei terreni interessati risultano essere in linea con quanto previsto dalla DGR n. 2773/04 e s.m.i.;
10. Le società che hanno dato il consenso allo spandimento dei fanghi sul territorio di Ravenna sono agli atti di ARPAE SAC di Ravenna.
11. i Piani di Distribuzione dei Fanghi verranno aggiornati con cadenza annuale e mantenuti agli atti di ARPAE SAC di Ravenna.

PRESCRIZIONI

1. **va presentata ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dell'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele per l'anno corrente, in cui deve essere specificata l'indicazione dei lotti contenenti i fanghi dell'impianto di Mancasale (RE), gestito dalla IREN ACQUA REGGIO SRL, e la quantità stimata di fango da destinare allo stoccaggio;**
2. **il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà chiudere il lotto funzionale di stoccaggio (non potrà aggiungere nuovo fango) ed effettuare un'analisi secondo il Protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n° 2773/04 così come modificato dalla D.G.R. 326/2019, allegando i risultati alla notifica; nell'arco del medesimo lotto funzionale l'arco temporale di validità dei predetti accertamenti analitici non può essere maggiore di sei mesi;**
3. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;
4. qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
5. qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
6. nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare

l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo;

7. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
8. L'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio;
9. l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto;
10. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
11. indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi;
12. dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);
13. i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
14. è fatto obbligo, **almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente**, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale, **ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato;**
15. è fatto obbligo di presentare ogni anno, e comunque in concomitanza con la presentazione della prima notifica di spandimento, **l'atto di messa in disponibilità dello stoccaggio**, come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, e la dichiarazione che i fanghi stoccati hanno le caratteristiche di cui all'art.3 comma 1 D. Lgs. 99/1992, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di Melandri Emanuele;
16. la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;
17. l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque **con almeno due giorni lavorativi di**

anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite PEC**, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto (ALLEGATO M);

18. è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
19. al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
20. l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
21. al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , **entro la fine di aprile di ogni anno**, la "Tabella di raccolta dati", Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;
22. Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;
23. l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti **divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale**:
 - è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
 - è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
 - è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;

- è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
- le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;
- Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PARMA OVEST – GESTITO DALLA SOCIETÀ IRETI SPA E PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO MELANDRI, SITO IN COMUNE DI RAVENNA – LOC. SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15 .

CONDIZIONI

1. Presso l'Impianto di depurazione acque reflue urbane "Parma Ovest" avvengono la depurazione biologica delle acque reflue urbane della rete fognaria mista della parte Ovest della città di Parma e la depurazione di rifiuti ai sensi dell'art. 110, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii quali fanghi delle fosse settiche (EER 20 03 04), Rifiuti provenienti da altri impianti di trattamento di acque reflue urbane (EER 19 08 05) e rifiuti della pulizia delle fognature (EER 20 03 06) e ai sensi all'Art.110 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii Rifiuti con codici appartenenti alla "lista positiva" introdotta dal D.G.R. 1801/2005, integrazione della D.G.R. 285/2005;
2. l'impianto con una potenzialità complessiva di **168.000 abitanti equivalenti** è articolato in una LINEA ACQUE e in una LINEA FANGHI; sono inoltre presenti dei letti di drenaggio sui quali vengono depositati i rifiuti appartenenti all'art. 110 c. 3 del D. Lgs. 152/06 s.m.i., i quali vengono poi destinati a smaltimento. Questi sono in numero di 3 e sono realizzati con fondo impermeabile al fine di evitare qualsiasi sversamento al suolo: all'interno degli stessi viene addizionato materiale inerte (cemento) per favorire il drenaggio dei rifiuti. Dai letti di drenaggio vengono originati rifiuti classificati con codice EER 19 08 01;
3. vi è poi una parte distinta dell'impianto dedicata al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi liquidi e fangosi pompabili "IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI LIQUIDI E FANGOSI POMPABILI"; nel quale si svolge l'operazione di smaltimento (D9 trattamento fisico-chimico) riconducibile all'attività IPPC 5.3. a) 2).

I fanghi di depurazione derivanti da tale processo (EER 190206) vengono inviati a smaltimento:

4. la quantità stimata di fanghi da distribuire nel territorio di Ravenna è di **9350 t/a** ca.;
5. dalle analisi di caratterizzazione e dalle ultime analisi dei fanghi presentate risulta che i fanghi rispettano i requisiti di qualità di cui all'allegato 4 della DGR 2773/04 come modificata dalla deliberazione 285/05 e rispettano le condizioni dettate dalla DRG n.1801/2005 punto 6.5.;
6. I Piani colturali e di spandimento, le analisi dei terreni interessati risultano essere in linea con quanto previsto dalla DGR n. 2773/04 e s.m.i.;
7. Le società che hanno dato il consenso allo spandimento dei fanghi sul territorio di Ravenna sono agli atti di ARPAE SAC di Ravenna.
8. i Piani di Distribuzione dei Fanghi verranno aggiornati con cadenza annuale e mantenuti agli atti di ARPAE SAC di Ravenna.

PRESCRIZIONI

- A. va presentata ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della

disponibilità dell'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele per l'anno corrente, in cui deve essere specificata l'indicazione dei lotti contenenti i fanghi dell'impianto di Parma Ovest (PR), gestito dalla Società IRETI SPA, e la quantità stimata di fango da destinare allo stoccaggio;

- B. il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà chiudere il lotto funzionale di stoccaggio (non potrà aggiungere nuovo fango) ed effettuare un'analisi secondo il Protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n° 2773/04 così come modificato dalla D.G.R. 326/2019, allegando i risultati alla notifica; nell'arco del medesimo lotto funzionale l'arco temporale di validità dei predetti accertamenti analitici non può essere maggiore di sei mesi;**
- C. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;
- D. qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
- E. qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopraccitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
- F. nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo;
- G. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- H. l'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio;
- I. l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto;
- J. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
- K. indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi;
- L. dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad

un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);

- M. i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
- N. è fatto obbligo, **almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente**, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale, **ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato**;
- O. è fatto obbligo di presentare ogni anno, e comunque in concomitanza con la presentazione della prima notifica di spandimento, **l'atto di messa in disponibilità dello stoccaggio**, come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, e la dichiarazione che i fanghi stoccati hanno le caratteristiche di cui all'art.3 comma 1 D. Lgs. 99/1992, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di Melandri Emanuele;
- P. la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;
- Q. l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite PEC**, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto (ALLEGATO M);
- R. è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
- S. al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
- T. l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I

registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;

- U. al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , **entro la fine di aprile di ogni anno**, la "Tabella di raccolta dati", Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;
- V. sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;
- W. l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti **divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale:**
- è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
 - è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
 - è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;
 - è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
 - le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;
 - Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CECINA MARE, NEL COMUNE DI CECINA (LI) , GESTITO DALLA SOCIETÀ ASA (AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA) E PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO MELANDRI, SITO IN COMUNE DI RAVENNA – LOC. SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15 .

CONDIZIONI

1. L'impianto di Cecina Mare, nel Comune di Cecina (LI) ha una potenzialità di **38.500 AE**. All'impianto confluiscono, compatibilmente con la capacità residua dell'impianto, anche reflui industriali ed extraflussi ex art. 110 c. 3 D.Lgs. n. 152/06.
 - La **linea acque** o è costituita da sollevamento iniziale mediante coclee, una prima vasca di dissabbiatura/disoleatura, una vasca di accumulo di pioggia, 2 vasche di sedimentazione primaria in parallelo, due linee in parallelo di depurazione biologica a fanghi attivi con ricircolo dei fanghi entrambe dotate degli stadi di denitrificazione, ossidazione e sedimentazione secondaria; labirinto finale di disinfezione con acido peracetico attiva solo in fase di emergenza.
 - La **linea fanghi** è costituita da un pre-ispessitore, sezione di digestione anaerobica e sezione di disidratazione tramite centrifugazione. Attualmente la stabilizzazione del fango viene effettuata tramite ossidazione prolungata nella vasca di ossidazione in quanto la digestione anaerobica è in manutenzione.
2. la quantità stimata di fanghi depurazione EER 190805 da distribuire nel territorio di Ravenna è di **839.86 tonnellate**;
3. secondo quanto dichiarato dalla Società ASA sussistono le condizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n.99/92:
 - i fanghi sono stati sottoposti a trattamento, e subiscono una stabilizzazione aerobica prolungata.
 - sono idonei a produrre effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno
 - non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.
4. dalle analisi di caratterizzazione e dalle ultime analisi dei fanghi presentate risulta che i fanghi rispettano i requisiti di qualità di cui all'allegato 4 della DGR 2773/04 come modificata dalla deliberazione 285/05 e rispettano le condizioni dettate dalla DRG n.1801/2005 punto 6.5.;
5. I Piani colturali e di spandimento, le analisi dei terreni interessati risultano essere in linea con quanto previsto dalla DGR n. 2773/04 e s.m.i.;
6. Le società che hanno dato il consenso allo spandimento dei fanghi sul territorio di Ravenna sono agli atti di ARPAE SAC di Ravenna.
7. i Piani di Distribuzione dei Fanghi verranno aggiornati con cadenza annuale e mantenuti agli atti di ARPAE SAC di Ravenna.

PRESCRIZIONI

- A. **va presentata ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della**

disponibilità dell'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele per l'anno corrente, in cui deve essere specificata l'indicazione dei lotti contenenti i fanghi dell'impianto di Cecina Mare, nel comune di Cecina (Li) , gestito dalla Società Asa (Azienda Servizi Ambientali Spa) , e la quantità stimata di fango da destinare allo stoccaggio;

- B. il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà chiudere il lotto funzionale di stoccaggio (non potrà aggiungere nuovo fango) ed effettuare un'analisi secondo il Protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n° 2773/04 così come modificato dalla D.G.R. 326/2019, allegando i risultati alla notifica; nell'arco del medesimo lotto funzionale l'arco temporale di validità dei predetti accertamenti analitici non può essere maggiore di sei mesi;**
- C. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;
- D. qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
- E. qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
- F. nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo;
- G. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- H. L'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio;
- I. l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto
- J. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
- K. indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi;
- L. dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad

un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);

- M. i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
- N. è fatto obbligo, **almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente**, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale, **ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato**;
- O. è fatto obbligo di presentare ogni anno, e comunque in concomitanza con la presentazione della prima notifica di spandimento, **l'atto di messa in disponibilità dello stoccaggio**, come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, e la dichiarazione che i fanghi stoccati hanno le caratteristiche di cui all'art.3 comma 1 D. Lgs. 99/1992, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di Melandri Emanuele;
- P. la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;
- Q. l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite PEC**, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto (Allegato M);
- R. è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
- S. al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
- T. l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I

registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;

- U. al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , **entro la fine di aprile di ogni anno**, la "Tabella di raccolta dati", Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;
- V. Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;
- W. l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti **divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale**:
- è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
 - è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
 - è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;
 - è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
 - le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;
 - Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FERRIERE, SITO NEL COMUNE DI PIOMBINO (LI) GESTITO DALLA SOCIETÀ ASA (AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA) E PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO MELANDRI, SITO IN COMUNE DI RAVENNA – LOC. SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15 .

CONDIZIONI

1. L'impianto di Ferriere, sito nel Comune di Piombino (LI), ha una potenzialità di **50.000 AE** e tratta i reflui civili provenienti dagli agglomerati di Piombino, Gagno e Cotone.
2. La configurazione del sistema di trattamento è costituita dalle seguenti sezioni:
 - **Linea acque:** bypass in testa all'impianto, grigliatura (grossolana e fine) con ulteriore bypass, dissabbiatura, denitrificazione, ossidazione, sedimentazione secondaria, disinfezione.
 - **Linea fanghi:** stabilizzazione aerobica, addensatore meccanico, ispessimento, disidratazione (centrifuga), letti di essiccamento (solo in casi di emergenza).
3. L'impianto è dotato anche di una linea per il trattamento degli extraflussi (codice EER 200304-fanghi delle fosse settiche, 200306- rifiuti della pulizia delle fognature, 190805-Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane) costituito da grigliatura, dissabbiatura e letti di essiccamento. La stabilizzazione del fango viene effettuata tramite ossidazione prolungata.
4. La quantità di fanghi di depurazione EER 190805 da distribuire nella provincia di Ravenna sarà pari a **1462 tonnellate**.
5. secondo quanto dichiarato dalla Società ASA sussistono le condizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n.99/92:
 - i fanghi sono stati sottoposti a trattamento, e subiscono una stabilizzazione aerobica prolungata.
 - sono idonei a produrre effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno
 - non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.
6. dalle analisi di caratterizzazione e dalle ultime analisi dei fanghi presentate risulta che i fanghi rispettano i requisiti di qualità di cui all'allegato 4 della DGR 2773/04 come modificata dalla deliberazione 285/05 e rispettano le condizioni dettate dalla DRG n.1801/2005 punto 6.5.;
7. I Piani colturali e di spandimento, le analisi dei terreni interessati risultano essere in linea con quanto previsto dalla DGR n. 2773/04 e s.m.i.;
8. Le società che hanno dato il consenso allo spandimento dei fanghi sul territorio di Ravenna sono agli atti di ARPAE SAC di Ravenna.
9. i Piani di Distribuzione dei Fanghi verranno aggiornati con cadenza annuale e mantenuti agli atti di ARPAE SAC di Ravenna.

PRESCRIZIONI

- A. **Va presentata ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dell'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele per l'anno corrente, in cui deve essere specificata l'indicazione dei lotti contenenti i fanghi dell'impianto di Ferriere, sito nel Comune di Piombino (LI), gestito dalla SOCIETÀ ASA (AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA) e la quantità stimata di fango da destinare allo stoccaggio;**
- B. **il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà chiudere il lotto funzionale di stoccaggio (non potrà aggiungere nuovo fango) ed effettuare un'analisi secondo il Protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n° 2773/04 così come modificato dalla D.G.R. 326/2019, allegando i risultati alla notifica; nell'arco del medesimo lotto funzionale l'arco temporale di validità dei predetti accertamenti analitici non può essere maggiore di sei mesi;**
- C. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;
- D. qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
- E. qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
- F. nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo;
- G. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- H. L'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio;
- I. l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto
- J. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
- K. indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi

da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi;

- L. dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);
- M. i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
- N. è fatto obbligo, **almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente**, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale, **ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato;**
- O. è fatto obbligo di presentare ogni anno, e comunque in concomitanza con la presentazione della prima notifica di spandimento, **l'atto di messa in disponibilità dello stoccaggio**, come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, e la dichiarazione che i fanghi stoccati hanno le caratteristiche di cui all'art.3 comma 1 D. Lgs. 99/1992, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di Melandri Emanuele;
- P. la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;
- Q. l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite PEC**, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto (Allegato M);
- R. è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
- S. al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da

laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;

- T. l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
- U. al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , **entro la fine di aprile di ogni anno**, la "Tabella di raccolta dati", Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;
- V. Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;
- W. l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti **divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale:**
- è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
 - è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
 - è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;
 - è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
 - le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa

osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;

- Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DALL'IMPIANTO DI VENTURINA, SITO IN LOC. CAMPO ALLA CROCE NEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA (LI), GESTITO DALLA SOCIETÀ ASA SPA E PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO MELANDRI, SITO IN COMUNE DI RAVENNA – LOC. SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15 .

CONDIZIONI

1. L'impianto di Venturina, ubicato in loc. Campo alla Croce nel Comune di Campiglia Marittima (LI), con potenzialità di progetto pari a 30.000 AE tratta reflui a preponderanza civili ed extraflussi ex art. 110 c. 3 D.Lvo 152/06, in particolare effluenti industriali della lavorazione stagionale del pomodoro.
2. La configurazione del sistema di trattamento è costituita dalle seguenti sezioni:
 - - Linea acque: grigliatura preliminare, sedimentatore primario, vasca di ossidazione, sedimentatore secondario, sezione di filtrazione terziaria su sabbia (preliminare al riutilizzo industriale delle acque depurate da parte dello stabilimento siderurgico limitrofo), vasche di accumulo delle acque da filtrare, delle acque filtrate e delle acque per il controlavaggio e canale di disinfezione.
 - - Linea fanghi: ispessitore statico e comparto di disidratazione meccanica realizzata mediante centrifugazione. La stabilizzazione del fango viene effettuata tramite metodo aerobico.
3. i fanghi sono idonei a produrre effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, e non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.
4. La quantità di fanghi di depurazione EER 190805 da distribuire nella provincia di Ravenna sarà pari a **869.80 tonnellate**.
5. secondo quanto dichiarato dalla Società ASA sussistono le condizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n.99/92:
 - i fanghi sono stati sottoposti a trattamento, e subiscono una stabilizzazione aerobica prolungata.
 - sono idonei a produrre effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno
 - non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.
6. dalle analisi di caratterizzazione e dalle ultime analisi dei fanghi presentate risulta che i fanghi rispettano i requisiti di qualità di cui all'allegato 4 della DGR 2773/04 come modificata dalla deliberazione 285/05 e rispettano le condizioni dettate dalla DRG n.1801/2005 punto 6.5.;
7. I Piani colturali e di spandimento, le analisi dei terreni interessati risultano essere in linea con quanto previsto dalla DGR n. 2773/04 e s.m.i.;
8. Le società che hanno dato il consenso allo spandimento dei fanghi sul territorio di Ravenna

sono agli atti di ARPAE SAC di Ravenna.

9. i Piani di Distribuzione dei Fanghi verranno aggiornati con cadenza annuale e mantenuti agli atti di ARPAE SAC di Ravenna.

PRESCRIZIONI

- A. va presentata ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dell'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele per l'anno corrente, in cui deve essere specificata l'indicazione dei lotti contenenti i fanghi dell'impianto di Venturina, sito in loc. Campo alla Croce nel Comune di Campiglia Marittima (LI), gestito dalla Società ASA SPA e la quantità stimata di fango da destinare allo stoccaggio;**
- B. il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà chiudere il lotto funzionale di stoccaggio (non potrà aggiungere nuovo fango) ed effettuare un'analisi secondo il Protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n° 2773/04 così come modificato dalla D.G.R. 326/2019, allegando i risultati alla notifica; nell'arco del medesimo lotto funzionale l'arco temporale di validità dei predetti accertamenti analitici non può essere maggiore di sei mesi;**
- C. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;
- D. qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
- E. qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
- F. nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo;
- G. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- H. L'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio;
- I. l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto;

- J. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
- K. indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi;
- L. dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);
- M. i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
- N. è fatto obbligo, **almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente**, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale, **ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato;**
- O. è fatto obbligo di presentare ogni anno, e comunque in concomitanza con la presentazione della prima notifica di spandimento, **l'atto di messa in disponibilità dello stoccaggio**, come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, e la dichiarazione che i fanghi stoccati hanno le caratteristiche di cui all'art.3 comma 1 D. Lgs. 99/1992, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di Melandri Emanuele;
- P. la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;
- Q. l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite PEC**, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto (ALLEGATO M);
- R. è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
- S. al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale

Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;

- T. l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
- U. al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , **entro la fine di aprile di ogni anno**, la "Tabella di raccolta dati", Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;
- V. Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;
- W. l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti **divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale:**
- è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
 - è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
 - è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;
 - è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n.

236/88;

- le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;
- Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

ARPAE SAC

pec: aora@cert.arpa.emr.it

-Servizio territoriale competente

OGGETTO: Comunicazione di inizio delle operazioni di utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura (ai sensi del paragrafo XV punto 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/2004 e successive modifiche e integrazioni)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ della ditta _____ comunica che in data _____ inizierà le operazioni di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura provenienti dall'impianto di depurazione della ditta _____ come da notificata inviata ad ARPAE - SAC di Ravenna in data _____.

L'utilizzazione dei fanghi avverrà sui seguenti terreni:

<i>Comune</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Foglio</i>	<i>Particella/e</i>	<i>Lotto funzionale di stoccaggio utilizzato</i>

Le operazioni di spandimento del fango sul suolo agricolo saranno effettuate dalla ditta:

_____ utilizzando i seguenti mezzi:

_____ I
 quantitativi tal quale di fango che verranno utilizzati saranno pari a t. _____;

Le operazioni di utilizzo dei fanghi termineranno in data _____;

Referente delle operazioni di spandimento (nome cognome) _____ recapito telefonico _____

Luogo _____ data _____

Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.